

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1962

Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che sottopongo al vostro esame tende a ridimensionare talune aliquote della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Infatti, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 208, le aliquote in questione, risultano troppo elevate, sarebbero tali da arrecare grave pregiudizio al movimento turistico stante la impossibilità per le aziende colpite, le quali per l'appunto operano per la maggior parte nel settore della ospitalità e ricettività, di sopportare un onere così eccessivo.

D'altro canto questo disegno di legge risponde agli impegni assunti dal Governo con la Federazione italiana pubblici esercizi nel corso delle trattative che portarono alla sospensione della manifestazione nazionale di chiusura degli esercizi pubblici decisa dall'assemblea di categoria in segno di protesta.

Considerato che il termine previsto dalla legge 19 aprile 1962, n. 208 per l'applicazione da parte degli Enti impositori della tassa è imminente e considerato altresì il danno che deriverebbe alla stagione turistica attualmente in pieno sviluppo, ritengo opportuno che si provveda a tramutare in strumento legislativo questa proposta prima della chiusura estiva del Senato onde rendere possibile l'approvazione del provvedimento anche da parte dell'altro ramo del

Parlamento, prima della sospensione dell'attività.

D'altronde lo stesso Ministro delle finanze ha creduto opportuno, con apposita circolare del 16 maggio 1962, di raccomandare, tramite le Prefetture, alle Provincie ed ai Comuni di contenere le tariffe entro i limiti moderati per sanare temporaneamente lo stato di disagio creatosi nelle categorie interessate. Il presente disegno di legge tende pertanto a risolvere in via concreta e definitiva, mediante il necessario ed idoneo strumento legislativo, gli impegni assunti dal Governo.

A tal fine, dato che presupposto primo per risolvere la situazione è che gli enti locali deficitari vengano esonerati dall'obbligo di applicare le imposte in questione nel massimo delle tariffe con l'aggiunta delle relative supercontribuzioni, si è ritenuto indispensabile inserire nell'articolo 3 del presente provvedimento quanto previsto nell'articolo unico presentato sull'argomento alla Camera dei deputati dagli onorevoli Barbi e Merenda che lo avevano a loro volta stralciato da un più complesso provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 maggio ultimo scorso.

Si è, inoltre, ritenuto utile riunire in un unico testo legislativo tutti gli impegni pre-

si dal Governo in materia allo scopo di evitare la ripetizione di discussioni che si verificherebbe con l'esame da parte del Parlamento di due distinti provvedimenti legislativi, uno per l'esonero per gli Enti deficiari dall'obbligo di applicare il massimo

delle tariffe e l'altro per apportare alcuni ritocchi alle tariffe stesse, che riguardano la stessa materia.

Stante l'esigenza di una sollecita definizione del problema si confida in una rapida approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

« Per le occupazioni permanenti con chioschi, la tassa è ridotta del 30 per cento ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« La tassa è ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni stabilmente incorporati al fabbricato e per la durata non inferiore all'anno ».

L'ultimo comma dell'articolo 195-bis del testo unico per la finanza locale, approvato

con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Per occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa sarà effettuata dai Comuni e dalle Provincie mediante convenzioni a tariffa ridotta da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento ».

Art. 2.

Per l'anno 1962 la misura delle tariffe prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, deve essere contenuta in limiti non superiori a quelli delle tariffe deliberate per l'anno 1961.

Art. 3.

Le norme di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e, per quanto concerne l'obbligo delle supercontribuzioni, quelle di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 30, e successive disposizioni di proroga, non si applicano alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.